DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2009

che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia

[notificata con il numero C(2009) 2078]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/298/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti [1], in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/502/CE della Commissione [2] prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.

(2) La decisione 2006/502/CE è stata adottata conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno.

(3) La decisione 2006/502/CE è stata modificata due volte, in primo luogo dalla decisione 2007/231/CE [3], che ne ha prorogato la validità fino all'11 maggio 2008 e successivamente dalla decisione 2008/322/CE [4], che ne ha prorogato la validità per un ulteriore anno, ovvero sino all'11 maggio 2009.

(4) In mancanza di altre misure soddisfacenti riguardo ad accendini sicuri per i bambini, occorre prorogare la validità della decisione 2006/502/CE per ulteriori dodici mesi e modificarla di conseguenza.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2006/502/CE è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione si applica fino all'11 maggio 2010».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l'11 maggio 2009 e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2009.

Per la Commissione
Meglena KUNEVA
Membro della Commissione

---

[1] GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
[2] GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41.
[3] GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16.
[4] GU L 109 del 19.4.2008, pag. 40.